

Legge federale sulla navigazione interna (LNI)

Avamprogetto

Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...¹,
decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 1975² sulla navigazione interna è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2^{bis}

^{2bis} È considerato battello per passeggeri ai sensi della presente legge un'imbarcazione non gonfiabile utilizzata per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone.

Art. 7 Concessione e autorizzazione

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009³ sul trasporto di viaggiatori (LTV).

Art. 13 cpv. 2 e 2^{bis}

² La licenza di navigazione è rilasciata unicamente se:

- a. il battello è conforme alle prescrizioni;
- b. è stata conclusa la prescritta assicurazione di responsabilità civile; e
- c. nel caso di battelli per passeggeri, l'impresa ha fornito l'attestato di sicurezza.

^{2bis} Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per l'attestato di sicurezza.

Art. 14 cpv. 1^{bis}, 3 e 4

^{1bis} Nel caso di battelli per passeggeri, l'autorità valuta in funzione dei rischi i documenti presentati per l'attestato di sicurezza sulla base di rapporti di periti indipendenti o di propri controlli a campione.

¹ FF 2015 xxxx

² RS 747.201

³ RS 745.1

^{3 e 4} *Abrogati*

Art. 15 Immatricolazione e contrassegno (concerne soltanto l'italiano)

¹ Ogni battello deve essere immatricolato in un registro e contrassegnato.

² I battelli che non sono immatricolati in un registro federale della navigazione devono essere immatricolati nel Cantone dove hanno il loro stazionamento.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'immatricolazione e i contrassegni dei battelli e stabilisce le eccezioni.

Titolo prima dell'art. 15a

Sezione 1a: Vigilanza

Art. 15a Esami successivi

¹ L'autorità effettua esami successivi a intervalli regolari. Effettua inoltre esami successivi se:

- a. sussistono dubbi quanto alla sicurezza d'esercizio del battello; oppure
- b. il battello è stato trasformato o essenzialmente modificato.

² Sui battelli per passeggeri gli esami successivi sono effettuati in funzione dei rischi sulla base di rapporti di periti indipendenti o di controlli a campione svolti dalle autorità.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'esame successivo dei battelli.

Art. 15b Trasformazioni e modifiche

¹ Se il detentore o il proprietario prevede trasformazioni o modifiche che possono incidere sulla sicurezza d'esercizio del battello, deve annunciarle all'autorità prima di realizzarle.

² Se le trasformazioni o le modifiche non sono contemplate dall'approvazione dei piani o dall'autorizzazione d'esercizio esistente, occorre rinnovare l'approvazione dei piani o l'autorizzazione d'esercizio o chiederne una nuova.

³ L'autorità decide caso per caso e stabilisce la procedura.

Art. 17 cpv. 2, 4 e 5

² La licenza di condurre è rilasciata se l'esame ufficiale ha provato che il candidato possiede la necessaria competenza a condurre.

^{4 e 5} *Abrogati*

Art. 17a Idoneità a condurre e competenza a condurre

¹ Chi conduce un battello dev'essere idoneo a condurre e competente a condurre.

² Chi esercita un servizio nautico a bordo di un battello dev'essere idoneo a condurre.

³ È idoneo a condurre chi:

- a. ha compiuto l'età minima stabilita dal Consiglio federale;
- b. possiede le capacità psichiche e fisiche necessarie per condurre un battello o per esercitare un servizio nautico con sicurezza;
- c. non soffre di dipendenze che compromettono la conduzione sicura di un battello o l'esercizio sicuro di un servizio nautico;
- d. a giudicare dal suo precedente comportamento, offre la garanzia che nella conduzione di un battello osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

⁴ È competente a condurre chi:

- a. conosce le norme di circolazione; e
- b. sa condurre con sicurezza battelli della categoria per la quale è stata rilasciata la licenza.

Art. 17b Accertamento dell'idoneità a condurre o della competenza a condurre

¹ Se sussistono dubbi sull'idoneità a condurre di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica dell'idoneità, segnatamente in caso di:

- a. conduzione in stato di ebbrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata;
- b. conduzione sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;
- c. violazioni delle norme di circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti del prossimo;
- d. comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l'articolo 66c della legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità;
- e. comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un battello a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

² Dal compimento dei 70 anni, i conduttori sono convocati ogni due anni a una visita di controllo di un medico di fiducia per accertare l'idoneità a condurre. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla visita medica di controllo. Può in particolare

⁴ RS 831.20

disporre l'obbligo della visita medica di controllo prima del compimento dei 70 anni e a intervalli diversi per i titolari di determinate categorie di licenze.

³ I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all'autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale e di navigazione oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

⁴ Previa richiesta, l'autorità cantonale comunica all'Ufficio AI se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre.

⁵ Se vi sono dubbi sulla competenza a condurre di una persona, quest'ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conduttore o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.

⁶ Se un'autorità competente in materia di circolazione stradale o di navigazione ha dubbi sull'idoneità alla guida o a condurre di una persona lo comunica all'altra autorità di abilitazione competente.

Art. 18a Periodo di attesa in seguito a conduzione senza licenza

Chi ha condotto un battello senza essere titolare della licenza di condurre non la riceve per almeno sei mesi dall'infrazione. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.

Art. 19 cpv. 3 e 4

³ Le infrazioni alle norme di circolazione per le quali la presente legge commina una pena pecuniaria o detentiva comportano la revoca della licenza di condurre o l'ammonimento del conduttore.

⁴ Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione quale conducente di veicoli a motore e conduttore di battelli come anche la necessità professionale di condurre un battello. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.

Art. 20 cpv. 1 lett. d

¹ Commette un'infrazione lieve chi:

- d. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebbrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6 o 7 lett. a) e senza commettere altre infrazioni alle norme di circolazione.

Art. 20b cpv. 1 lett. b

¹ Commette un'infrazione grave chi:

- b. conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebbrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 24b cpv. 6 o 7 lett. a);

Art. 24b cpv. 3 lett. a e c, 3bis, 4bis, 6 e 7

³ È ordinata una prova del sangue se:

- a. vi sono indizi di incapacità di condurre che non sono riconducibili all'influsso dell'alcol;
- c. la persona interessata esige che venga effettuata un'analisi del tasso alcolemico.

^{3bis} La prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un'analisi dell'alito o se questa non è adatta ad accertare l'infrazione.

^{4bis} Se è stata misurata sia la concentrazione di alcol nell'alito sia quella nel sangue, è determinante la concentrazione di alcol nel sangue.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce le concentrazioni di alcol nell'alito e nel sangue a partire dalle quali, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di tolleranza all'alcol, si presume l'incapacità di condurre ai sensi dell'articolo 24a (stato di ebbrietà) e stabilisce il livello a partire dal quale le concentrazioni di alcol nell'alito e nel sangue sono considerate qualificate.

⁷ Egli può:

- a. fissare concentrazioni di alcol nell'alito e nel sangue inferiori ai valori di cui al capoverso 6 per le persone che conducono battelli per il trasporto professionale di persone (art. 2 cpv. 1 lett. b LTV) o per il trasporto di merci, che partecipano alla loro conduzione o che esercitano un servizio nautico a bordo;
- b. fissare, per altre sostanze che riducono la capacità di condurre, il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di tolleranza all'alcol, si presume l'incapacità di condurre ai sensi della presente legge;
- c. prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a condurre siano valutati gli esami effettuati secondo il presente articolo, in particolare le analisi del sangue, dei capelli e delle unghie;
- d. prevedere eccezioni all'applicazione della presente sezione per la conduzione di determinati tipi di battelli senza motore;
- e. autorizzare un Ufficio federale a disciplinare i dettagli.

Art. 31 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 41 cpv. 1

¹ Chiunque conduce un battello, partecipa alla sua conduzione o esercita un servizio nautico a bordo in stato di ebbrietà è punito con la multa. Se viene riscontrata una

concentrazione qualificata di alcol nel sangue o nell'alito (art. 24b cpv. 6 o 7 lett. a), è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 49 Abrogato

Art. 56 cpv. 2bis

^{2bis} Può emanare prescrizioni particolari per la navigazione militare. Queste prescrizioni possono derogare alle disposizioni sull'ammissione dei battelli, sulla formazione e l'abilitazione dei conduttori nonché sulle norme di circolazione previste dalla presente legge. Possono prevedere misure particolari in materia di circolazione.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge sui disabili del 13 dicembre 2002⁵

Art. 9 cpv. 3 lett. c n. 4

³ Il diritto di ricorso comprende:

- c. la facoltà di ricorrere contro le decisioni di approvazione dei piani, come pure di ammissione o di omologazione dei veicoli, prese dalle autorità federali in virtù:
 4. degli articoli 8, 14 e 15b capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1975⁶ sulla navigazione interna,

2. Legge federale del 19 giugno 1959⁷ su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 66 cpv. 1

¹ Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell'assicurato di condurre in modo sicuro un veicolo a motore o un battello o di esercitare un servizio nautico a bordo con sicurezza, l'ufficio AI può comunicare all'autorità cantonale competente l'identità dell'assicurato (art. 22 legge federale del 19 dicembre 1958⁸ sulla circolazione stradale e art. 17b cpv. 4 legge federale del 3 ottobre 1975⁹ sulla navigazione interna).

III

- ⁵ RS 151.3
- ⁶ RS 747.201
- ⁷ RS 831.20
- ⁸ RS 741.01
- ⁹ RS 747.201

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

